



Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

A.C. 4376-A

Dossier n° 604/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
24 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4376-A
Titolo:	Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Molteni

Contenuto

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 **modifica l'art. 438 c.p.p.** disponendo che:

- è **escluso il giudizio abbreviato** quando si procede per **delitti** per i quali la legge prevede la pena dell'**ergastolo** (nuovo **comma 1-bis**);
- se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una **diversa qualificazione del fatto** come reato per il quale la legge non prevede l'ergastolo. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena (nuovo comma 4-bis);
- tanto **in caso di rigetto della richiesta** di integrazione probatoria (già attualmente prevista al comma 5) quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto (comma 4-bis), l'imputato può **riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni** (coordinamento del comma 6 con le previsioni del nuovo comma 4-bis).

Escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo

L'**articolo 2 inserisce** nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, **due nuovi articoli**.

L'**articolo 438-bis** è volto a disciplinare la richiesta di **rito abbreviato in dibattimento** e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la **richiesta** di rito abbreviato al giudice del dibattimento, **prima della dichiarazione di apertura** dello stesso, nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2):

Rito abbreviato in dibattimento

- l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato;
- l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione;
- l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo.

L'art. 438-bis prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato **anche nel corso del dibattimento** se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo.

Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza (comma 4).

L'**articolo 438-ter** disciplina il **rito abbreviato in corte d'assise**, prevedendo che quando

Rito abbreviato

si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'art. 5 c.p.p.) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

[in corte d'assise](#)

L'**articolo 3** della p.d.l. sopprime, per esigenze di **coordinamento**, il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 442 del codice di rito penale, che si riferisce alla determinazione della pena nel rito abbreviato in caso si proceda per un delitto punito con l'ergastolo (rito non più applicabile a seguito della novella in esame).

L'**articolo 4** modifica le **disposizioni di attuazione** del codice di rito penale (D.Lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'**art. 134-ter**, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione.

Tale ultima disposizione - concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - prevede che quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

L'**articolo 5** della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il **concorso di circostanze nei delitti contro la persona**.

[Concorso di circostanze nei delitti contro la persona](#)

Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-bis c.p.), quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per **motivi abbieggiati o futili** (art. 61, n. 1, c.p.) o dell'aver adoperato **sevizie** o dell'aver agito con **crudeltà** verso le persone (art. 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

La proposta di legge non prevede una disciplina transitoria.

La Corte di cassazione (sentenza n. 3173 del 2000) ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo».

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame della proposta di legge C. 4376 presso la Commissione giustizia è stato avviato il 5 luglio 2017. Nella seduta dell'8 novembre è stato adottato un testo base. Il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea è stato conferito il 22 novembre.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I commissione Affari costituzionali, nella seduta del 22 novembre, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

La V Commissione Bilancio, in pari data, ha espresso un parere di nulla osta.